

TI_GERICHTE 39.2003.16 vom 28. Oktober 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-10-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2003.16

FR: TI_GERICHTE 39.2003.16 du 28 octobre 2003

IT: TI_GERICHTE 39.2003.16 del 28 ottobre 2003

Regeste

il diritto ad assegni di base cessa dopo 12 mesi dall'inizio dell'inabilità al lavoro per malattia e non dalla fine del diritto alla paga. Il termine non riparte riprendendo al 50% per 2 mesi. Diritto però agli assegni durante il congedo maternità e le ferie residue, poiché pagati dal datore di lavoro

Erwägungen

E. 1

In caso di malattia o infortunio, cessato il diritto al salario, l' assegno è corrisposto per ulteriori dodici mesi consecutivi di incapacità al lavoro; dall' importo dell' assegno è dedotta la quota-parte corrisposta allo stesso titolo dall' ente assicuratore.

E. 2

Il diritto all' assegno si estingue con l' inizio del diritto ad una rendita intera dell' assicurazione invalidità; l' assegno viene proporzionalmente ridotto con l' inizio al diritto ad una rendita parziale dell' assicurazione invalidità.

E. 3

Il capoverso 1 è applicabile, per analogia, quando per malattia o infortunio vengono a cessare le indennità dell' assicurazione contro la disoccupazione." 2.2. Per costante giurisprudenza federale, la legge va interpretata in primo luogo sulla base del suo testo letterale (cfr. DTF 130 V 296; DTF 125 V 355; DTF 123 V 317; DTF 121 V 60; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 112 V 168, DTF 108 V 240). Se il testo non è perfettamente chiaro e dunque sono possibili più interpretazioni del medesimo, dev'essere ricercato quale sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (DTF 130 V 296; DTF 124 V 276; STFA del 6 luglio 1998 nella causa E.G., P 41/96; DTF 123 V 301; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 118 Ib 191 consid. 5; DTF 117 V 109; Pratique VSI 1993 pag. 3 consid. 3 e rif. ivi citati; DTF 116 II 415 consid. 5b, 527 consid. 2b e 578 consid. 2b; DTF 111 V 127 consid. 3b; DTF 110 V 122 consid. 2d; DTF 107 V 215 consid. 2b). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erranee. Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (DTF 130 V 296; DTF 126 V 439 consid. 3b, 124 II 200 consid. 5c, 124 III 129 consid. 1b/aa, 124 V 189 consid. 3° con riferimenti). D'altra parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente dal senso letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del

legislatore. Devono cioè esistere delle ragioni obiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non esprime il vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998 nella causa E.G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a, DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121 III 224 consid. 1d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121 V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338 consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b. Vedi pure: Imboden/Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg., Nr. 21 B IV). L'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati manifestamente insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag. 228 consid. 2b). Quando una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a diverse contraddittorie interpretazioni, i lavori preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b). 2.3.

Nell'evenienza concreta la Cassa ha rifiutato a RI 1, il diritto agli assegni di famiglia per la figlia _____ dopo il 22 gennaio 2003, alla conclusione di 12 mesi di incapacità al lavoro, iniziatisi il 23 gennaio 2002. Dal canto suo il patrocinatore della ricorrente sostiene che l'assicurata ha ancora diritto agli assegni per la figlia in quanto il suo datore di lavoro in caso di malattia le versa il salario durante due anni (cfr. art. 63 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di _____, doc. B). Questo Tribunale è dunque chiamato ad interpretare l'art. 8 cpv. 1 LAF, secondo cui, "in caso di malattia o infortunio, cessato il diritto al salario, l'assegno è corrisposto per ulteriori 12 mesi di incapacità al lavoro".

Esaminata unicamente dal profilo letterale la norma non è sufficientemente chiara (DTF 130 V 296). Da una parte, infatti, i termini "cessato il diritto al salario", presi separatamente, potrebbero fare concludere che finché vi è diritto al salario da parte del datore di lavoro, anche in caso di incapacità lavorativa, non decorre l'inizio del periodo aggiuntivo per beneficiare del diritto agli assegni di famiglia. D'altra parte, proprio il riferimento ai 12 mesi di incapacità al lavoro potrebbe fare pensare che i termini "cessato il diritto al salario" vadano interpretati nel senso di cessato il diritto al salario per un lavoro effettivamente prestato. In altre parole il periodo aggiuntivo di 12 mesi decorre dall'inizio dell'incapacità lavorativa, indipendentemente dalle norme di diritto privato o di diritto pubblico che regolano il versamento del salario o delle prestazioni sostitutive. Di conseguenza è necessario ricercare la reale portata di questa disposizione prendendo in considerazione altri

elementi d'interpretazione (cfr. consid. 2.2). Dal profilo storico, l'amministrazione, nella risposta di causa, ha correttamente ricordato che il principio del versamento degli assegni di famiglia in caso di incapacità al lavoro per causa di infortunio o di malattia durante sei mesi è stata introdotta nella legge del 30 giugno 1953 ed è stata ripresa in quella dal 24 settembre 1959. La revisione del 1977, che è quella che più ci interessa, in quanto ha introdotto i termini "cessato il diritto alla mercede", ha esteso il diritto all'assegno dal 6 mesi a 12 mesi. Questa modifica legislativa ha preso origine da un'iniziativa parlamentare _____ e conf. del 15 settembre 1975 la quale proponeva di modificare in questo senso l'art. 8: " L'art. 8 della legge sugli assegni familiari ai salariati è modificato nel seguente modo: Il diritto all'assegno nasce e si estingue contemporaneamente al diritto alla mercede. In caso di malattia o di infortunio, cessato il diritto della mercede, l'assegno va corrisposto per tutto il periodo di incapacità al lavoro. In caso di infortunio, l'importo dell'assegno può essere ridotto della percentuale corrisposta dall'assicuratore. Il diritto all'assegno cesserà in ogni caso dal momento in cui subentreranno le prestazioni dell'AI." Il Consiglio di Stato nel suo Messaggio del 25.5.1977 ha proposto di modificare così l'art. 8 cpv. 2 LAF: " b) malattia 2 In caso di malattia o di infortunio, cessato il diritto alla o infortunio mercede, l'assegno è corrisposto per ulteriori dodici mesi consecutivi di incapacità al lavoro: dall'importo dell'assegno è dedotta la quota parte corrisposta allo stesso titolo dall'ente assicuratore. Il diritto all'assegno si estingue con l'inizio del diritto alle prestazioni AI." ed al riguardo ha rilevato: " Per la corresponsione dell'assegno in caso di malattia o infortunio è proposta (con l'accordo delle parti) un'estensione del diritto dagli attuali sei mesi a dodici mesi dopo la perdita del diritto alla mercede. In tal modo non si priverà dell'assegno il salariato colpito da grave malattia o da infortunio nel periodo necessario per la definizione del diritto alla rendita AI o INSAI." Questa proposta è stata favorevolmente accolta dalla Commissione della Legislazione la quale ha sottolineato che: " (...) Per quanto concerne il versamento dell'assegno in caso di malattia o infortunio, la Commissione si associa al Consiglio di Stato il quale propone di accogliere quanto richiesto con la iniziativa parlamentare e cioè la garanzia dell'assegno per dodici mesi (fino al diritto alla rendita di invalidità. (...)" ed è stata così adottata dal Gran Consiglio. La nuova Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 non ha modificato questa disposizione legale, se non attraverso la sostituzione del termine mercede con quello di salario. L'analisi storica della disposizione permette dunque di concludere che essa concretizza la volontà del legislatore di attribuire (eccezionalmente) l'assegno di famiglia, anche se non viene esercitata nessuna attività lucrativa, durante un periodo di inabilità lavorativa (prima di 6 poi di 12 mesi a causa di malattia o infortunio). Questa conclusione è confermata pure dal profilo sistematico, se solo si considera che l'art. 7 LAF pone il principio generale secondo cui "il diritto all'assegno sorge e si estingue contemporaneamente al salario" mentre gli art. 8 e 9 regolano delle situazioni speciali e cioè il diritto agli assegni in caso di malattia o di infortunio oppure di lavoro ridotto. Si tratta di due situazioni in cui o per motivi di salute o per motivi economici l'attività lavorativa del dipendente non può essere fornita nelle condizioni pattuite con il datore di lavoro. Infine, e soprattutto la correttezza dell'interpretazione dell'art. 8 LAF data dall'amministrazione, deriva dallo scopo della norma, che è proprio quella di non privare del diritto all'assegno di famiglia, gli assicurati colpiti da malattia di lunga durata o, da infortunio, prima dell'intervento dell'assicurazione per l'invalidità. Ora, secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita d'invalidità nasce al più presto al momento in cui l'assicurato è stato, per un anno, senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro (art. 6 LPGA) per almeno il 40 per cento in media. Inoltre, in virtù dell'art. 35 cpv. 1 LAI "le

persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completa per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti". La rendita completa sostituisce dunque l'assegno familiare. Se si volesse seguire l'interpretazione dal patrocinatore della ricorrente significherebbe che, in un caso come quello presente in cui l'ente pubblico versa il salario durante due anni di incapacità lavorativa, il diritto all'assegno sulla base dell'art. 8 LAF inizierebbe a decorrere dalla fine del diritto del salario e verrebbe versato per ulteriori 12 mesi. Ora, in realtà, al momento in cui il datore di lavoro cessa di versare il salario è già potenzialmente sorto il diritto alla rendita d'invalidità dell'AI (cfr. art. 28, art. 29 LAI) e della previdenza professionale (cfr. art. 24, art. 24 e art. 26 cpv. 1 e cpv. 2 LPP) con le rispettive rendite complete per figli (art. 35 LAI e 25 cpv. 2 LPP). Non può dunque essere questa l'interpretazione della legge. In conclusione, a mente del TCA, l'art. 8 cpv. 1 LAF va dunque interpretato nel senso che l'assicurato ha diritto agli assegni di famiglia per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi dopo l'inizio dell'incapacità al lavoro per malattia o infortunio. Questa soluzione permette peraltro di trattare in modo uguale tutti gli assicurati (sul principio dell'uguaglianza di trattamento in materia di assicurazioni sociali, cfr. STFA del 31 agosto 2004 nella causa W., I 675/03), dal profilo della legge sugli assegni di famiglia, indipendentemente dal tipo di protezione più o meno estesa garantita dal loro datore di lavoro in caso di assenza per malattia.

2.4. Nella presente fattispecie l'assicurata era impiegata presso il Comune di _____ nella misura del 50% dal 15 giugno 1993. L'assicurata ha due figlie _____, nata il 5 luglio 1999 e _____, nata il 19 febbraio 2003 (cfr. doc. 1 e doc. XII). Dagli atti dell'incarto emerge che l'assicurata è stata assente dal lavoro per malattia dal 23 gennaio 2002 (cfr. doc. 2). Pertanto, alla luce di quanto precedentemente esposto (cfr. consid. 2.3), l'assicurata avrebbe diritto all'assegno per la figlia _____ fino al 22 gennaio 2003. Nel suo ricorso l'assicurata ha inoltre fatto valere di avere ripreso un'attività a tempo parziale del 22 aprile al 3 luglio 2002. A mente del TCA questo periodo di parziale ripresa dell'attività lavorativa non basta tuttavia per fare ripartire il termine di un anno dal 3 luglio 2002. Infatti, considerato che lo scopo dell'art. 8 LAF è proprio quello di continuare a garantire l'assegno per i figli in attesa dell'intervento dell'assicurazione per l'invalidità (in caso di incapacità lavorativa di lunga durata) si giustifica di applicare per analogia l'art. 29 ter OAI secondo cui "vi è interruzione notevole dell'incapacità al lavoro, secondo l'articolo 29 capoverso 1 LAI, allorché l'assicurato fu interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi". Non avendo l'assicurata ripreso l'attività lavorativa a tempo pieno, un nuovo periodo di 12 mesi ai sensi dell'art. 8 LAF non ha quindi potuto iniziare a decorrere dal 3 luglio 2002.

2.5. L'assicurata chiede, in via subordinata, che il periodo di assenza per congedo maternità, per vacanze arretrate, per congedo non pagato per gravidanza e il recupero di giorni di congedo e vacanze "non vengano considerati nel periodo di incapacità di un anno ai fini dell'art. 8 cpv. 1 LAF". Questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su questo punto, constata innanzitutto che l'eventualità "maternità" non viene esplicitamente citata all'art. 8 LAF. Contrariamente a quanto sostenuto dalla cassa (cfr. consid. 1.5), questa eventualità, del tutto distinta, ad esempio, dalla malattia (cfr. l'art. 5 LPGA secondo cui "la maternità comprende la gravidanza, il parto e la successiva convalescenza della madre"), non ha alcuna ragione di essere nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 LAF. Infatti, come spiegato anche dalla stessa amministrazione (cfr. consid. 1.3), questa disposizione legale vuole concedere il diritto all'assegno per figlio in attesa dell'intervento delle assicurazioni sociali federali che accordano assegni completivi per figli nel contesto delle prestazioni di lunga durata per

incapacità di guadagno. Ciò significa concretamente che allorché una lavoratrice riceve il salario dal proprio datore di lavoro anche se non presta la propria attività lavorativa in quanto beneficia di un congedo pagato per gravidanza e parto, essa ha diritto all'assegno per i figli indipendente dall'art. 8 cpv. 1 LAF (cfr. peraltro questo senso le risultanze dell'udienza del 29 novembre 2004, cfr. consid. 1.7). 2.6. Nel caso concreto _____ è stata assente dal 1° gennaio 2003 (e quindi prima della scadenza del termine di 12 mesi iniziatosi il 23 gennaio 2002, cfr. consid. 2.4) al 22 aprile 2003 per il congedo di gravidanza e parto (cfr. Doc. 2, Doc. 16, Doc. XXVI/2 "Ordinanza municipale sulla concessione dei congedi pagati del 13 dicembre 2002 e Doc. XXVI/4) e successivamente fino al 30 aprile 2003 per un periodo di vacanze arretrate (cfr. Doc. 2). L'assicurata ha poi beneficiato di un congedo non pagato fino al 30 giugno 2003 (Doc. XXVI/4). Successivamente l'assicurata non ha più ripreso l'attività lavorativa presso il Comune di _____. Il contratto di lavoro è stato sciolto il 15 luglio 2003 per il 31 ottobre 2003 con la seguente motivazione: " Il Municipio di _____ ha preso atto della lettera/certificato medico di data 8 luglio 2003 del dott. med. _____ di _____, mediante la quale ci viene comunicato che dopo la visita che lei ha effettuato e approfondita discussione che ne è seguita, (...) non v'è a mio modo di vedere una causa medica specifica che possa giustificare un'ulteriore inabilità lavorativa e le ho spiegato che sarebbe abile al lavoro al 100% in un altro ambito lavorativo. La paziente sembra aver capito la situazione e siamo quindi rimasti d'accordo di ritenerla abile al lavoro al 100% da domani 9.7.2003. Per motivi medici non ritengo però indicato che la paziente ritorni al lavoro presso i vostri istituti sociali per non riacutizzare la sindrome depressiva. In conclusione la paziente è da ritenere abile al 100% dal 9.7.2003 senza però l'obbligo di riprendere il lavoro. Dal punto di vista amministrativo, il caso deve essere quindi liquidato secondo il codice delle obbligazioni (...). Conseguentemente, richiamato l'art. 79 del vigente Regolamento Organico dei Dipendenti del Comune di _____ e dell'Azienda municipalizzata acqua potabile, (ROD), che recita: " 1) Il Municipio può disdire il rapporto di lavoro: a) con il dipendente nominato, per giustificati motivi, scaduto il periodo di prova, con un preavviso di tre mesi; b) con il dipendente incaricato secondo i termini fissati dal Codice delle Obbligazioni. Non è necessario alcun preavviso nel caso di incarico di durata determinata. 2) È considerato giustificato motivo qualsiasi circostanza soggettiva o oggettiva data la quale non si può pretendere in buona fede che il Municipio possa continuare il rapporto d'impiego;" tramite la presente, il Municipio di _____ le comunica di disdire il rapporto di lavoro che la lega al Comune per il 31 di ottobre 2003, per le ragioni suesposte." (Doc. XXVI/3) L'assicurata è stata dunque ritenuta totalmente abile al lavoro nella sua professione di infermiera presso un altro datore di lavoro. Per questo motivo, l'assicurata in sede di udienza, ha confermato di non avere inoltrato una domanda di rendita d'invalidità. Essa ha pure precisato di avere ripreso saltuariamente nel 2004 l'attività in _____ come infermiera indipendente. Alla luce di quanto precedentemente esposto (cfr. consid. 2.5) e dei fatti appena illustrati, questo Tribunale deve concludere che dal 1° gennaio 2003 l'assicurata ha diritto all'assegno per la figlia _____ fino al 30 aprile 2003 (congedo di maternità pagato e vacanze residue). Essa ha pure diritto all'assegno per la figlia _____ dal 1° febbraio 2003 (cfr. art. 40 LAF) fino al 30 aprile 2003. L'assicurata non ha invece diritto agli assegni durante i periodi di congedo non pagato. RI 1 ha invece nuovamente diritto agli assegni di famiglia per le due figlie durante il periodo di disdetta nel quale essa era totalmente abile al lavoro ma il Comune di _____, pur versandole regolarmente il salario, l'ha esonerata dal riprendere la sua attività lucrativa (cfr. Doc. XXVI/4).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.